



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
TRIBUNALE DI PRATO
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI PRATO**

**DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
UFFICIO LOCALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI PRATO**



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO



CAMERA PENALE DI PRATO

**PROTOCOLLO OPERATIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE
SOSTITUTIVE
DELLE PENE DETENTIVE BREVI
(LEGGE 28 APRILE 1981, N. 689 E S.M.I.)**



Premessa

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. N. 150/2022, dal 30 dicembre 2022 sono applicabili dal giudice ordinario nella fase della cognizione le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, inserite oggi a pieno titolo nel novero delle risposte sanzionatorie dell'ordinamento alle violazioni della legge penale, ai sensi dell'art. 20-bis c.p. e della L. 689/1981.

Le innovazioni normative intendono apprestare una risposta sanzionatoria più individualizzata, più corrispondente alla funzione rieducativa della pena e nello stesso tempo più efficace ed immediatamente esecutiva; per contro, promettono processi più rapidi, deflazione dell'appello e della sorveglianza, e attenuazione del sovraffollamento carcerario

Lo scopo ambizioso non è privo di costi e di potenziali ricadute negative sul sistema dell'esecuzione penale esterna che, nel caso di Prato in particolare, vede un organico insufficiente e già adesso molto impegnato nei procedimenti ex legge 67/2014; analogamente, alcuni criteri di delega hanno dettato al legislatore delegato soluzioni nuove (in primis l'udienza ex art. 545-bis c.p.p.) che possono però comportare un rallentamento del processo di cognizione.

Si rende pertanto necessario instaurare delle buone prassi condivise tra tutti i soggetti direttamente interessati, che possano agevolare innanzitutto l'utilizzo razionale delle risorse ed ottimizzare le energie personali ed il tempo di tutti gli operatori istituzionali e professionali, secondo la corretta e corresponsabile interpretazione e applicazione della legge.

In questa direzione, la natura "concordata" della pena sostitutiva, che nasce già sulla base di un interesse della parte, suggerisce al difensore di rendersi parte attiva e diligente attraverso produzioni documentali complete, che rendano superflua o quanto meno più agevole l'istruttoria preliminare, fino ad evitare l'intervento preventivo dell'ULEPE (che resta indispensabile per legge solo in caso di semilibertà). In tal modo, sia la seconda udienza di "sentencing" ex art. 545-bis c.p.p., sia lo stesso programma preventivo dell'ULEPE possono essere evitati in un rilevante numero di casi.

Il presente protocollo operativo è stato redatto ed approvato per agevolare l'interpretazione e la ragionevole applicazione della legge, nella direzione sopra delineata. Ciò nell'ambito dell'Osservatorio, istituito con il Protocollo sulla Messa alla Prova sottoscritto in data 26/10/2018, operante presso il Tribunale di Prato, con la partecipazione del Presidente del Tribunale, del Presidente di Sezione Penale, del Procuratore Capo, del rappresentante dell'Ordine degli Avvocati, del rappresentante della Camera Penale di Prato, del Direttore dell'Ufficio Locale di esecuzione penale esterna di Prato.



I firmatari concordano e sottoscrivono i seguenti punti, ognuno per quanto di loro competenza

Art. 1 **Adempimenti e funzioni del difensore**

Il difensore, di fiducia o di ufficio, munito tempestivamente di procura speciale per la richiesta o il consenso alle pene sostitutive, può:

- a) domandare l'applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche subordinate, indicando quella o quelle prescelte dalla parte;
- b) acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva, quando il Giudice ex art. 545 bis co.1 dà l'avviso che sussistono le condizioni per procedere in tal senso;
- c) in caso di applicazione pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria e concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa. Si applica l'art. 448 comma 1 bis solo nei casi strettamente necessari;
- d) in ogni caso, depositare tempestivamente la documentazione necessaria a sostegno dell'istanza e fornire gli elementi per la definizione della pena sostitutiva. A titolo esemplificativo, non tassativo né obbligatorio, ma fortemente raccomandato, si veda l'allegato n. 5;
- e) in caso di pena pecuniaria sostitutiva, potrà produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione;
- f) in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, indicare l'ente tra quelli di cui all'art. 56-bis comma 1 e allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro con mansioni e orari. In caso di rinvio, il legale avrà cura di verificare per l'udienza detta disponibilità, producendone una nuova nel caso in cui la precedente non sia più praticabile per indisponibilità delle parti;
- g) in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge; indicare altresì gli orari di uscita e di rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione relativa al domicilio, come sopra esemplificato e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e, quindi, senza interpellare preventivamente l'ULEPE;
- h) in caso di semilibertà sostitutiva, indicare le attività che potrebbero essere svolte durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà



sostitutiva presuppone il programma di trattamento redatto dall'ULEPE con il quale il difensore può interloquire.

Il difensore trasmette nel più breve tempo possibile all'ULEPE (nel caso in cui l'ULEPE venga interpellato dal Giudice) la documentazione già prodotta al Giudice e la ulteriore documentazione richiesta dall'ULEPE ai sensi del comma 3 del 545 bis. Ove occorra il difensore può depositare memoria integrativa al Giudice 5 giorni prima dell'udienza ex art. 545 bis comma 2.

È obbligatorio specificare sempre nell'oggetto della Pec inviata all'ULEPE: Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita dell'imputato.

È consigliabile indicare nella mail i riferimenti telefonici dell'avvocato e della parte per facilitare i contatti. La Pec di riferimento è: prot.uepe.prato@giustiziacert.it

Art. 2

Adempimenti e funzioni del giudice

(Gip/Gup - Tribunale monocratico o collegiale)

Dopo la lettura del dispositivo il Giudice, se ne ricorrono i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59), dà sempre avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato (con l'indicazione della pena sostitutiva prescelta) anche a mezzo procuratore speciale e sente il pubblico ministero.

In caso contrario, dà atto a verbale che sussistono condizioni ostative di cui all'art. 59 L. 689/1981.

In caso di assenza di consenso della parte ovvero in presenza di formato convincente di insussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, in applicazione dei criteri di cui all'art. 58 L. 689/1981, il giudice conferma immediatamente il dispositivo e ne dà atto a verbale.

Alla lettura del dispositivo, l'assenza fisica dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non sono motivo di necessario differimento dell'udienza, che tuttavia il giudice può concedere discrezionalmente, su istanza del difensore, secondo la concreta prevedibilità dell'applicazione di una pena sostitutiva.

In caso di consenso dell'imputato e di formato convincente della sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, sempre alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il giudice:

a) in caso di pena pecuniaria sostitutiva, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero ed in caso affermativo può operare la sostituzione e pronunciare



immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza;

b) in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente e un programma orario approvabile, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo (tenendo presente che per il LPU non è previsto il programma dell'ULEPE);

c) in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla Legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal magistrato di sorveglianza, che potrà chiedere successivamente il programma specifico all'ULEPE, a cui il giudice può rinviare in termini generici;

d) in caso di semilibertà sostitutiva, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili, e rinvia l'udienza, in attesa del necessario programma dell'ULEPE, che provvederà anche a individuare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55 comma 2.

In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata, il giudice può pronunciare un solo dispositivo.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, il Giudice sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p. per acquisire tutte le informazioni strettamente necessaria dalle FFOO o dalla GDF, la documentazione indicata nell'art. 545 bis comma 2 ed il programma di trattamento dell'ULEPE nei soli casi di semilibertà o eventualmente di detenzione domiciliare. Inoltre, acquisisce le certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcool o da gioco d'azzardo e il programma in corso, o al quale il condannato intenda sottoporsi, ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive.

In tutti i casi, l'ULEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

a) acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;

b) acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena con la D.D..

Le richieste sono inviate tramite la cancelleria all'ULEPE e/o alle FF.OO. competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta.



Art. 3

Adempimenti delle cancellerie

Vista la ristrettezza dei termini indicati nella legge 689/1981 la cancelleria del Giudice invia quanto prima le richieste all'ULEPE territorialmente competente specificando le generalità complete dell'imputato e il domicilio effettivo noto agli atti, corredato di numero di telefono o di indirizzo di posta elettronica se disponibili, allegando:

- a) procura del difensore;
 - b) provvedimento del Giudice con verbale di udienza (se disponibile);
 - c) eventuale provvedimento di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato
- La pec di riferimento è: prot.uepe.prato@giustiziacert.it

Art. 4

Funzioni e compiti dell'ULEPE

L'ULEPE, ricevuta la richiesta da parte della cancelleria:

- a) apre il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta;
- b) acquisisce la documentazione inviata dalla difesa (ai sensi dell'art. 1 è previsto l'invio di quella già depositata al Giudice);
- c) effettua le verifiche necessarie;
- d) redige il programma di trattamento ove richiesto per la detenzione domiciliare e per la semilibertà;
- e) riceve le sentenze o i decreti penali di condanna per LPU e verifica l'andamento della sanzione sostitutiva del LPU ai sensi dell'art. 63;
- f) restituisce le informazioni o la relazione al giudice procedente e all'avvocato per l'eventuale integrazione con memoria ex art. 545 comma 2 c.p.p..

L'ULEPE si riserva di comunicare l'impossibilità tecnica di svolgere la relazione contenente le informazioni richieste, o di elaborare il programma di trattamento richiesto, quando i tempi tecnici non lo consentono, con particolare riferimento al periodo infruttifero per l'ULEPE che intercorre tra l'emissione del provvedimento del Giudice e la ricezione da parte della Cancelleria, o del difensore, della documentazione necessaria alla celere e completa evasione della richiesta.

La mancata individuazione, da parte dell'imputato, di un ente convenzionato presso cui svolgere un LPU potrebbe parimenti comportare difficoltà nella tempestiva elaborazione del programma di trattamento da parte dell'ULEPE.

L'ULEPE istituisce presso il Tribunale di Prato uno sportello di prossimità, e ne garantisce il funzionamento, al fine di: agevolare l'interlocuzione con le cancellerie delle Autorità Giudiziarie e con i legali; snellire e velocizzare i flussi documentali;



ricevere indagati, imputati e condannati in ragione di mandati ricevuti o per fornire informazioni; sottoscrizione verbali MAP (quando necessario); predisporre programmi di trattamento e indagini socio-familiari (quando necessarie); promuovere e ampliare le convenzioni per lo svolgimento di LPU; effettuare attività di monitoraggio, sostegno e controllo dei percorsi trattamentali esecutivi, nonché di aggiornamento tempestivo e restituzione finale all'Autorità Giudiziaria sull'andamento delle misure esecutive.

Lo sportello di prossimità sarà inizialmente aperto due giorni alla settimana, secondo le risorse umane ad oggi disponibili.

Art. 5 Protocollo operativo MAP

Il presente protocollo richiama integralmente il precedente protocollo operativo siglato in data 26/10/2018, che viene riconfermato integralmente.

Le norme ivi contenute si considerano aggiornate al nuovo quadro normativo ad oggi vigente. L'Osservatorio istituito con il citato accordo si intende esteso alla materia oggetto del presente protocollo e ne amplia le finalità per l'applicazione e l'esecuzione delle pene sostitutive alle pene detentive brevi.

Art. 6 Allegati

Sono approvati gli allegati al presente protocollo operativo numerati da 1 a 5.

L.C.S.

Il Presidente del Tribunale di Prato
Dott. Francesco Concetto Gratteri

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Francesco Gratteri

Il Procuratore Capo della Repubblica di Prato
Dott. Giuseppe Concetto Nicolosi

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Prato
Avv. Marco Barone

Il Presidente della Camera Penale di Prato
Avv. Federico Febbo

Il Direttore dell'ULEPE di Prato
Dott. Stefano Cinotti

Prato, li

27 aprile 2023

